

	<p>Osservatorio della recente giurisprudenza della Cassazione italiana, sulla LEGGE PINTO, N. 89 del 24/03/2001</p> <p>A cura dell'avv. Maurizio de Stefano (del foro di Roma)</p>
QUESTIONE	
COMPETENZA TERRITORIALE	<p>Cass. civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653</p> <p><u>L'art. 11 c.p.p.</u> è inapplicabile al giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo pendente dinanzi al Consiglio di Stato e la relativa competenza per territorio spetta alla Corte d'appello di Roma, quale locus commissi delicti ai sensi del combinato disposto degli <u>artt. 20 e 25 c.p.c.</u></p> <p>Cass. civ., Sez. I, 04/02/2003, n. 1653</p> <p>Libertucci C. Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
COMPETENZA TERRITORIALE	<p>Cass. civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902</p> <p>In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. <u>3 L. 24 marzo 2001 n. 89</u>, nel disporre che la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi <u>dell'art. 11 c.p.p.</u>, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica; ne consegue che nel caso in cui il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata penda dinanzi alla sezione centrale della corte dei conti, con sede in Roma (la cui competenza territoriale, del resto, non è limitata nell'ambito di un distretto ma si estende a tutto il territorio nazionale), il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un "amministrazione dello stato, dall'art. 25 del codice medesimo (nella fattispecie, la suprema corte ha dichiarato la competenza della corte di appello di Roma, osservando che in Roma deve ritenersi sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e che con il "forum commissi delicti" concorre il "forum destinatae solutionis", da individuarsi nel luogo della provincia dove è domiciliato il creditore e dove ha sede l'ufficio della tesoreria obbligato al pagamento secondo la legge di contabilità generale dello stato).</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 10/07/2003, n. 10902</p> <p>Borrelli e altri C. Pres. Consiglio ministri e altri</p>
COMPETENZA TERRITORIALE	<p>Corte cost., 17/07/2007, n. 287</p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 97, comma 1, e 108, commi 1 e 2, Cost., dell'art. <u>3, comma 1</u>, della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, nella parte in cui non dispone che la competenza territoriale funzionale della corte di appello, così come regolata <u>dall'art. 11 c.p.p.</u>, si estenda per i giudizi di equa riparazione per durata irragionevole del processo anche ai procedimenti svolti dinnanzi alle giurisdizioni speciali, quali Corte dei conti e giurisdizioni amministrative.</p> <p>Corte cost., 17/07/2007, n. 287</p>
COMPETENZA TERRITORIALE	<p>Cass. civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6894</p> <p>In tema di domanda di equa riparazione per violazione del ragionevole termine di un processo svolto dinanzi alla Corte dei conti, la competenza territoriale deve essere individuata non già con riferimento al disposto dell'art. <u>3 legge n. 89 del 2001</u> (norma che,</p>

	<p>attesane la natura eccezionale, risulta inapplicabile ai giudizi svoltisi dinanzi a giudice diverso da quello ordinario), bensì ai principi generali dettati dal codice di rito, quale quello <u>dell'art. 25 c.p.c.</u> che, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, nel caso essa sia convenuta, la competenza ■ del giudice ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, sia pur con l'ulteriore, specifico riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così ritenuto radicata in Palermo la competenza ■ per territorio del G.O. investito della questione della irragionevole durata di un processo contabile celebratosi dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Siciliana, avente sede, appunto, in Palermo). Cass. civ., Sez. I, 07/04/2004, n. 6894</p> <p>Pitti C. Pres. cons ministri</p>
<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170 In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi <u>dell'art. 11 c.p.p.</u>, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, caso in cui il giudizio del quale si lamenta l'eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti - i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d'appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale, - il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'Amministrazione dello Stato, <u>dall'art. 25 c.p.c.</u> medesimo (nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza ■ della Corte d'Appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio, così come in Palermo deve ritenersi essa debba essere eseguita a norma <u>dell'art. 1182 c.c.</u>, ultimo comma, perché, riguardando una somma di denaro non determinata, è esigibile al domicilio del debitore). Cass. civ., Sez. I, 13/05/2004, n. 9170</p>
<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p>	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300 In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale ■ ■ ■ per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari - e, quindi, non articolati su base distrettuale - deve essere individuata non già secondo il criterio stabilito dall'art. 3 della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u> (per il quale il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di equa riparazione deve essere individuato nella Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi <u>dell'art. 11 c.p.p.</u>, a giudicare nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato), ma in base ai principi generali e, quindi, con riferimento <u>all'art. 25 c.p.c.</u>, alla stregua del quale, quando l'Amministrazione dello Stato è convenuta, la competenza ■ appartiene inderogabilmente alla Corte d'Appello nel</p>

	<p>cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove, come nel caso in esame, l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito -, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita (da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore) (nella fattispecie, la Suprema Corte, in un caso in cui la dedotta irragionevole durata concerneva un giudizio instaurato dinanzi ad un Tribunale Amministrativo Regionale, ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello - che aveva sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex <u>art. 45 c.p.c.</u> - nel distretto della quale si trova detto Tribunale, cioè il luogo in cui sarebbe stato commesso l'illecito posto a fondamento della domanda di equa riparazione). Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300</p>
<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p>	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 02/02/2005, n. 2076 In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari, e perciò non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non secondo l'art. 3 della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u> (il quale identifica il giudice territorialmente competente per la domanda di equa riparazione nella Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p.), ma secondo i principi generali, e quindi, essendo convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, con riferimento all'art. 25 c.p.c., alla stregua del quale la competenza appartiene alla Corte d'Appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (enunciando il principio di cui in massima, la S.C., in un caso nel quale la dedotta durata irragionevole concerneva un procedimento svoltosi dinanzi ad un Tribunale Amministrativo Regionale, ha dichiarato la competenza della Corte d'Appello nel distretto della quale trovasi detto Giudice amministrativo, in quanto, in alternativa al "forum commissi delicti", il "forum destinatae solutionis" corrisponde - trattandosi di somma di denaro non determinata, pagabile in base all'art. 1182 c.c., ultimo comma, al domicilio del debitore, e va individuato avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato). Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 02/02/2005, n. 2076</p>
<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p>	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 22/09/2005, n. 18635 In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, la competenza territoriale per le domande riguardanti ritardi verificatisi nell'ambito di procedimenti trattati dalle commissioni tributarie va determinata secondo i criteri ordinari, giacchè la distribuzione su base non distrettuale di dette commissioni e la mera occasionalità della presenza di giudici ordinari tra i loro componenti rendono totalmente inapplicabile la regola speciale di cui all'art. 3, <u>comma primo</u>, della citata <u>legge n. 89 del 2001</u> ed il relativo richiamo al criterio di cui all'art. 11 <u>cod. proc. pen.</u> (Nel caso di specie, concernente la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo iniziato davanti ad una commissione tributaria di primo grado e terminato davanti alla Commissione tributaria centrale, la S.C. ha quindi dichiarato competenti a conoscere del ricorso ai sensi degli artt. 20 e 25 cod.</p>

	<p><u>proc. civ.</u>, quali fori alternativi del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, tanto la Corte d'appello di Roma, essendosi ivi completata, con la pronuncia della Commissione tributaria centrale - del cui segmento processuale l'attore non aveva escluso l'irragionevole durata - la fattispecie legale costitutiva dell'indennizzo "ex lege"; quanto la corte d'appello nel cui distretto ha sede la sezione di tesoreria provinciale tenuta ad effettuare il relativo pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sede nella quale va individuato il luogo di adempimento dell'obbligazione ex <u>art. 1182, comma quarto, cod. civ.</u>).</p> <p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 22/09/2005, n. 18635</p> <p>Gunella C. Min. Finanze</p>
<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19628</p> <p>In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale §§§, che l'art. 3 della <u>legge n. 89 del 2001</u> correla al luogo in cui il giudizio presupposto si sia concluso ovvero sia ancora pendente al momento della proposizione della domanda d'indennizzo, ha carattere unitario e non è suscettibile di frazionamenti o scissioni con riferimento a vicende o fasi del processo presupposto (nella specie è stato cassato il decreto con cui i giudici di merito avevano declinato la competenza § in ordine alla prima fase, svoltasi dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, del giudizio in tema di pensione d'invalità per causa di servizio, poi trasmesso alla Sezione regionale della Campania della medesima Corte).</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 07/10/2005, n. 19628</p> <p>Florio C. Pres. Cons. Ministri</p>
<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p>	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 20/10/2005, n. 20271</p> <p>In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il principio secondo il quale la competenza territoriale §§§ per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati dinanzi a giudici non ordinari, e quindi non articolati su base distrettuale, dev'essere individuata non già secondo il criterio previsto dall'art. 11 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 3 della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, ma in base ai principi generali, va esteso anche ai ricorsi relativi a giudizi svoltisi dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto avente competenza § nazionale; in tali ipotesi, pertanto, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., è competente a giudicare, a discrezione dell'attore, la corte d'appello del luogo in cui è sorta o dev'essere eseguita l'obbligazione, e quindi la Corte d'appello di Roma, nel cui distretto ha sede la Corte di cassazione, ovvero quella nel cui distretto è posta la residenza dell'attore, ed ha sede la tesoreria provinciale dello Stato, deputata al pagamento di quanto sarà ritenuto dovuto dal giudice competente.</p> <p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 20/10/2005, n. 20271</p> <p>Bronconi C. Min. Giustizia</p>
<p>CRITERI DI CALCOLO</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27503</p> <p>Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è</p>

	<p>configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri al riguardo applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Poiché questa ha individuato in linea di massima in una somma oscillante tra euro 1.000,00 e euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l'importo relativo alla riparazione del danno morale, si è discostato ingiustificatamente dai criteri di liquidazione elaborati dalla CEDU il giudice di merito che ha liquidato, con motivazione del tutto generica, euro 1.000,00 per cinque anni di ingiustificato ritardo (decidendo nel merito, la Corte ha liquidato in euro 5.000,00 il danno non patrimoniale). (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 26 Maggio 2003)</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 22/12/2006, n. 27503 F.A. C. Ministero della Giustizia</p>
CRITERI DI CALCOLO	<p>Cass. civ., Sez. I, 24/01/2007, n. 1605 Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, l'ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come applicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Poiché questa ha in linea di massima determinato in una somma oscillante tra euro 1000,00 ed euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l'importo relativo alla riparazione del danno, si discosta illegittimamente dai criteri di liquidazione elaborati dalla CEDU il giudice di merito che, con motivazione generica, liquida euro 2.750,00 per 5 anni e 6 mesi di ingiustificato ritardo (decidendo nel merito, la Corte ha liquidato in euro 5.500,00 il danno non patrimoniale). (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila, 7 Ottobre 2004)</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 24/01/2007, n. 1605 F.S. C. Ministero della Giustizia</p>
CRITERI DI CALCOLO	<p>Cass. civ., Sez. I, 02/02/2007, n. 2254 In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale non può ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pur avendo facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella - tra i 1000 e i 1500 euro - accordata dalla predetta Corte negli affari consimili. (Rigetta, App. Venezia, 21 Dicembre 2001)</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 02/02/2007, n. 2254 Ministero della Giustizia C. C.M.</p>
DANNO PATRIMONIALE	<p>Cass. civ., Sez. I, 02/02/2007, n. 2246 Nelle cause per equa riparazione introdotte a norma della <u>legge n. 89 del 2001</u>, il danno patrimoniale, la cui sussistenza deve essere provata in concreto dal ricorrente, non può essere individuato nell'importo corrisposto alla controparte in conseguenza della transazione intervenuta nel giudizio di cui viene lamentata la durata irragionevole, potendo essere riconosciuto solo quello riconducibile</p>

	<p>sul piano causale in modo diretto ed immediato a tale durata: tale non è il danno subito in conseguenza dell'esito del giudizio, specialmente allorchè questo sia stato definito transattivamente, vale a dire con la partecipazione volontaria della stessa parte. (Cassa con rinvio, App. Roma, 13 Ottobre 2003) Cass. civ., Sez. I, 02/02/2007, n. 2246</p> <p>GIARDINI POSEIDON TERME DI ANTON STAUDINGER s.a.s. C. Ministero della Giustizia</p>
DANNO PATRIMONIALE	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 06/11/2008, n. 26761</p> <p>Liquidazione e valutazione:equitativa Nel giudizio per equa riparazione, il danno patrimoniale risarcibile è solo quello che derivi da ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, non potendo, quindi, ricondursi nell'ambito di detto danno le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole. Ne consegue che non è risarcibile dallo Stato apparato, come danno patrimoniale per l'eccessiva durata di un processo diretto a riconoscere un avanzamento professionale, il mancato conseguimento di differenze retributive o di indennità di posizione determinato dalla negazione o dalla posticipazione indebite dell'avanzamento stesso, dovendo tali voci, se del caso, gravare in via esclusiva sulla P.A. datrice di lavoro, che con il suo contegno antiggiuridico ebbe a cagionare direttamente le relative perdite patrimoniali. (Rigetta, App. Roma, 07 marzo 2006) Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 06/11/2008, n. 26761 C.F. C. Ministero della giustizia</p>
ESITO LITE	<p>Cass. civ., Sez. I, 22/10/2008, n. 25595</p> <p>In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell'art.2 della <u>legge n. 89 del 2001</u>, l'ansia e la sofferenza - e quindi il danno non patrimoniale - per l'eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall'esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l'esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d'appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo "massiccia,pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza"). (Rigetta, App. Roma, 16 dicembre 2004) Cass. civ., Sez. I, 22/10/2008, n. 25595</p> <p>F.M. C. Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE	<p>Cass. civ., Sez. I, 08/03/2007, n. 5344</p> <p>In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ex <u>lege n. 89 del 2001</u>, ai fini del calcolo della durata del processo, non può operarsi la unitaria considerazione dei tempi relativi alla procedura esecutiva di espropriazione immobiliare, culminata con il</p>

	<p>decreto di trasferimento, e dei tempi successivi della procedura di rilascio, trattandosi di processi distinti ed aventi diverse finalità, essendo il primo rivolto all'attribuzione del diritto di proprietà, con la emissione di un titolo valido anche ai fini esecutivi, il secondo alla esecuzione, ossia alla traduzione in atto del titolo formato nel primo, ricorrendone la necessità. Pertanto, ciascuno dei predetti processi è distintamente e singolarmente valutabile ai fini del diritto all'equa riparazione. (Cassa con rinvio, App. Trento, 11 Febbraio 2004) Cass. civ., Sez. I, 08/03/2007, n. 5344</p> <p>Ministero della Giustizia C. A.S.</p>
FALLIMENTO	<p>Cass. civ., Sez. I, 02/04/2008, n. 8497 In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l'inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura. (Rigetia, App. Campobasso, 4 Aprile 2006) Cass. civ., Sez. I, 02/04/2008, n. 8497</p> <p>F.A. C. Ministero della Giustizia</p>
FALLIMENTO	<p>Cass. civ., Sez. I, 16/04/2008, n. 10074 In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, il diritto all'indennizzo non può essere escluso in virtù della mera considerazione che la lunghezza della procedura è stata provocata dalla condotta del fallito, consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all'apertura del fallimento, e dal ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto, nell'accertamento della violazione, anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell'ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione (Cassa con rinvio, App. Brescia, 7 Luglio 2005) Cass. civ., Sez. I, 16/04/2008, n. 10074</p> <p>D.A. C. Ministero della Giustizia</p>
FUNZIONARI PUBBLICI	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 24/01/2008, n. 1520 Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della <u>legge 24 marzo</u></p>

	<p><u>2001, n. 89</u>, è pienamente configurabile anche con riferimento alle controversie relative al rapporto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti i cui compiti comportano l'esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di interessi generali (magistrati, avvocati dello Stato, appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato), essendo indubbio che l'opzione del legislatore di lasciare tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ha comportato alcuna scelta di sottrarre quei processi all'applicazione dell'<u>art. 111, comma 2, Cost.</u>, il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche ai funzionari e dipendenti dello Stato che attraverso i loro atti ne esprimono la potestà di imperio, che la loro posizione sia valutata equamente ed in un termine ragionevole. (Rigetta, Firenze, 19 Maggio 2006)</p> <p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 24/01/2008, n. 1520</p> <p>Presidente del Consiglio dei Ministri C. V.F.M.</p>
<p>JUS SUPERVENIENS</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 15/04/2008, n. 9909</p> <p>In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'<u>art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89</u> impone di risarcire solo i danni patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta, sulla base di una normale sequenza causale, del ritardo nella definizione del processo e non comprende gli effetti della sopravvenienza di una legge, applicabile anche alla fattispecie "sub iudice", contenente criteri atti a comprimere o vanificare la pretesa azionata in giudizio. Tale interpretazione non autorizza dubbi sulla compatibilità della predetta norma con l'<u>art. 117, comma 1, Cost.</u>, come novellato dalla <u>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</u> e, per il tramite di esso, con le rilevanti disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sicché deve dichiararsi manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, dopo aver riconosciuto la violazione del termine di durata ragionevole del processo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, aveva negato rilevanza causale allo "jus superveniens" costituito dall'<u>art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</u>, che aveva introdotto il comma 7-bis dell'<u>art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333</u> convertito in legge, con modificazioni, dalla <u>legge 8 agosto 1992, n. 359</u>). (Cassa e decide nel merito, App. Campobasso, 16 Giugno 2005)</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 15/04/2008, n. 9909</p> <p>C.M. C. Ministero della Giustizia</p>
<p>LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17048</p> <p>Liquidazione coatta (concorso con il fallimento)</p> <p>Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, non è configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di carattere giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo. Poiché è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso, e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 l. f. o delle insinuazioni tardive. Pertanto, ove non sia</p>

	<p>neppure dedotta (come nella specie) l'esistenza di contenzioso con riferimento all'intervenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, il procedimento mantiene del tutto inalterato il suo carattere amministrativo. (Rigetta, App. Perugia, 25 Luglio 2005)</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17048</p> <p>B.A. C. Ministero della giustizia</p>
MEDIA TEMPI TRE GRADI	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 14/02/2008, n. 3716</p> <p>In tema di diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, l'indennizzo non deve essere correlato alla durata dell'intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma terzo, di detta legge, conformemente al principio enunciato <u>dall'art. 111 Cost.</u>, che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole", non esclude la complessiva attitudine della <u>legge n. 89 del 2001</u> a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Cassa e decide nel merito, App. Catania, 11 Settembre 2006)</p> <p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 14/02/2008, n. 3716</p> <p>L.A. C. Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
MEDIA TEMPI TRE GRADI	<p>Cass. civ., Sez. I, 11/09/2008, n. 23506</p> <p>In tema di equa riparazione ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza. (Rigetta, App. Roma, 15 aprile 2005)</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 11/09/2008, n. 23506</p> <p>O.R. C. Ministero della Giustizia</p>
PARAMETRI EUROPEI DURATA	<p>Cass. civ., Sez. I, 22/01/2008, n. 1354</p> <p>La questione di costituzionalità dell'art. 2, <u>terzo comma, lettera a)</u>, della <u>legge n. 89 del 24 marzo 2001</u>, secondo cui, ai fini della liquidazione dell'indennizzo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso ma solo al periodo eccedente il</p>

	<p>termine ragionevole, è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117 della Costituzione e, in particolare, della norma interposta di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sia perché la contraria interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (nelle sentenze del 10 novembre 2004) sui criteri da utilizzare per determinare l'ammontare del risarcimento è stata verosimilmente elaborata in applicazione di norme della Convenzione diverse dal citato art. 6, sia perché il suddetto criterio adottato dal legislatore italiano, che è vincolante per il giudice nazionale, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 23 Dicembre 2004) Cass. civ., Sez. I, 22/01/2008, n. 1354</p> <p>P.N. C. Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
PROCESSO PENALE	<p>Cass. civ., Sez. I, 11/09/2007, n. 19093</p> <p>Questioni di legittimità costituzionale In tema di irragionevole durata del processo, il "dies a quo", del processo penale, decorre dal momento in cui l'imputato ha conoscenza diretta dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti; ne consegue che in detta durata deve computarsi anche il periodo di custodia cautelare in carcere. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 2 Febbraio 2005) Cass. civ., Sez. I, 11/09/2007, n. 19093</p> <p>V.M. C. Ministero Della Giustizia</p>
PROCESSO PENALE+ PROCESSO CIVILE	<p>Cass. civ., Sez. I, 27/02/2007, n. 4476</p> <p>In tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio, e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria. (Cassa con rinvio, App. Roma, 5 Maggio 2004) Cass. civ., Sez. I, 27/02/2007, n. 4476</p> <p>S.F.M. C. Ministero della Giustizia</p>
PROCESSO TRIBUTARIO	<p>Cass. civ., Sez. I, 07/03/2007, n. 5275</p> <p>Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle quali il giudice interno deve</p>

	<p>conformarsi, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della <u>legge n. 89 del 2001</u> con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare, poichè la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estensibile il campo di applicazione dell'art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile), ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all'attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla <u>legge n. 89 del 2001</u>, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche. Tali non sono quelle relative al rimborso di imposte che i ricorrenti deducano essere state indebitamente trattenute, poichè esse danno luogo a controversie le quali non hanno ad oggetto l'accertamento del diritto alla ripetizione di indebito secondo principi di diritto civile, bensì proprio la esistenza o meno del presupposto del potere impositivo dello Stato, e, come tali, non rientrano nell'ambito di tutela previsto dalla citata Convenzione europea. Nè siffatta lacuna di tutela si pone in alcun modo in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che demanda alla legge ordinaria il compito di attuare tale principio, e tenuto conto della non applicabilità diretta ai giudizi tributari delle speciali regole di diritto sostanziale e procedurale dettate dalla <u>legge n. 89 del 2001</u>, risultando, pertanto, ipotizzabile, in caso di durata irragionevole di tali giudizi, l'esercizio di un'azione ordinaria per il risarcimento dei danni. Manifestamente infondato è altresì il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della citata <u>legge n. 89 del 2001</u>, nella parte in cui non estende la propria disciplina alle controversie in materia tributaria nelle quali sia in questione il potere impositivo dello Stato, per la irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe rispetto alle controversie di altro genere, non costituendo una scelta manifestamente irragionevole del legislatore nazionale quella di adeguarsi ai principi e regole ed ai limiti stabiliti dalla Convenzione europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo. (Rigetta, App. Bari, 23 Novembre 2003) Cass. civ., Sez. I, 07/03/2007, n. 5275</p> <p>M.B.V. C. Ministero dell'economia e delle finanze</p>
<p>PROCESSO TRIBUTARIO</p>	<p>Cass. civ., Sez. V, 15/07/2008, n. 19367</p> <p>La disciplina dell'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), quale introdotta dagli artt. 3 ss. della <u>legge n. 89/2001</u>, non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile, cui ha riguardo l'art. 6 della <u>legge n. 89/2001</u>. Cass. civ., Sez. V, 15/07/2008, n. 19367</p>
<p>PROCESSO TRIBUTARIO</p>	<p>Cass. civ., Sez. V, 15/07/2008, n. 19367</p> <p>.</p> <p>Per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dall'art. 2 della <u>legge n. 89 del 2001</u>, bisogna fare</p>

	<p>riferimento al complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La lettura sistematica in parola non esclude che la riparazione possa essere richiesta anche con riferimento a controversie del giudice tributario che siano riferibili alla "materia civile" (in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali come nel caso del giudizio di ottemperanza ad un giudicato tributario ex art. 70 del <u>d.lgs. n. 546 del 1992</u> o in quello del giudizio vertente sull'individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza) o alla "materia penale". Quest'ultima, in particolare - secondo la nozione autonoma elaborata dalla giurisprudenza della CEDU, di cui il giudice nazionale deve tenere conto - va intesa come comprensiva anche delle controversie relative all'applicazione di sanzioni tributarie, ove queste siano commutabili in misure detentive ovvero siano, per la loro gravità, assimilabili sul piano dell'afflittività ad una sanzione penale, prescindendo dalla soglia di imposta evasa e dalla sussistenza o meno della rilevanza anche penale dei fatti per i quali si controverte nel giudizio tributario. (Rigetta, App. Lecce, 04 Maggio 2004) Cass. civ., Sez. V, 15/07/2008, n. 19367</p> <p>N.G. C. Ministero delle finanze</p>
PROCESSO TRIBUTARIO	<p>Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/04/2009, n. 8980</p> <p>Danno: non patrimoniale</p> <p>In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la controversia concernente il rimborso della maggiore Irpef trattenuta in sede di liquidazione della buonuscita per cessazione del rapporto di lavoro esula dall'ambito applicativo della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, atteso che, essendo controverso se la trattenuta sia stata o meno effettuata oltre il dovuto, la lite verte sulla base imponibile del tributo e, quindi, necessariamente involge l'accertamento del potere impositivo dello Stato. (Rigetta, App. Bari, 04/06/2007) Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/04/2009, n. 8980</p> <p>S.M.A. C. Ministero dell'Economia e delle Finanze</p>
PROVA DANNO MORALE	<p>Cass. civ., Sez. I, 07/01/2009, n. 88</p> <p>In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2, <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, seppur da non considerarsi automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. La sofferenza di un danno non patrimoniale, a causa della eccessiva durata del processo, in altri termini, avendo esso natura meramente psicologica, non è suscettibile di ricevere un'obiettiva dimostrazione. Si parla pertanto non di danno insito nella violazione (in re ipsa), ma di prova del danno di regola in re ipsa, nel senso che, provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali a scapito della parte processuale. Tale consequenzialità tuttavia, in quanto non necessaria ed automatica, può trovare, nel singolo caso concreto, una positiva smentita qualora risultino circostanze atte a dimostrare che il nocimento non si è verificato. Cass. civ., Sez. I, 07/01/2009, n. 88</p>
REVOCAZIONE	<p>Cass. civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24358</p>

	<p>In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della <u>L. 24 marzo 2001, n. 89</u>, l'esistenza di un danno non patrimoniale - la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi di originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa, poiché, in tali ipotesi, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio, restando così superata la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale. Il relativo apprezzamento, di spettanza del giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Fattispecie relativa alla proposizione di una impugnazione per revocazione sulla base di due documenti dei quali il giudice della equa riparazione, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., aveva escluso la novità e rilevanza, da ciò desumendo la presumibile consapevolezza dell'esito negativo del gravame). (Rigetta, App. Roma, 1 Settembre 2004) Cass. civ., Sez. I, 15/11/2006, n. 24358</p> <p>M.M C. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p>
RITARDO EFFETTIVO	<p>Cass. civ., Sez. I, 28/01/2009, n. 2194</p> <p>In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il danno indennizzabile deve essere determinato con riferimento alla data di presentazione del ricorso, mentre non è soggetto ad indennizzo il ritardo non ancora maturato, pur se presumibile in relazione all'avvenuta fissazione dell'udienza ad una certa data, difettando il relativo pregiudizio del requisito dell'attualità. (Rigetta, App. Ancona, 01 marzo 2006) Cass. civ., Sez. I, 28/01/2009, n. 2194</p> <p>P.M. C. Ministero della Giustizia</p>
SOCIETÀ	<p>Cass. civ., 05/04/2007, n. 8604</p> <p>In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, ai sensi della <u>L. 24 marzo 2001, n. 89</u>, anche per le persone giuridiche (e, più in generale, per i soggetti art. 2 collettivi, quali appunto le società di persone) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è, tenuto conto dell'indirizzo maturato in proposito nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui - persone fisiche. Cass. civ., 05/04/2007, n. 8604</p>
SOSPENSIONE TERMINI FERIALI	<p>Cass. civ., Sez. I, 11/03/2009, n. 5895</p> <p>Sospensione dei termini processuali in periodo feriale: in genere Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della <u>legge 7 ottobre 1969, n. 742</u> prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del</p>

	<p>processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u> per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 30/09/2005) Cass. civ., Sez. I, 11/03/2009, n. 5895</p> <p>T.C. C. Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
<p>SPECIFICA ALLEGAZIONE DEI FATTI</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 12/12/2008, n. 29241</p> <p>La domanda di riparazione per la durata non ragionevole del processo, ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001 n. 89</u>, riguardando un diritto di credito (all'equo indennizzo), necessariamente eterodeterminato, richiede, stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza <u>dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ.</u>, con l'esatta individuazione del "petitum" e della "causa petendi" attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma <u>dell'art. 165 cod. proc. civ.</u>, avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del ricorso dal quale non era possibile individuare il procedimento per il quale era stata dedotta la durata non ragionevole). (Rigetta, App. Perugia, 6 giugno 2005) Cass. civ., Sez. I, 12/12/2008, n. 29241</p> <p>D.G.A.M. C. Ministero della Giustizia</p>
<p>TAR ISTANZA PRELIEVO</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 28/11/2008, n. 28428</p> <p>In tema di equa riparazione ai sensi della <u>legge 24 marzo 2001, n. 89</u>, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Né l'innovazione introdotta dall'art. <u>54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112</u>, convertito con <u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ai sensi dell'art. <u>51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642</u>, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 4 ottobre 2005) Cass. civ., Sez. I, 28/11/2008, n. 28428</p> <p>B.G. C. Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
<p>TRE ANNI PRIMO GRADO</p>	<p>Cass. civ., Sez. I, 21/05/2008, n. 13061</p> <p>Il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo (di</p>

	<p>cui alla <u>legge n. 89 del 2001</u>) va ragguagliato al periodo di tempo eccedente la ragionevole durata (determinato, quest'ultimo, dalla Corte di europea dei diritti dell'uomo in tre anni per il primo grado di giudizio) e non all'intera durata del processo stesso.</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 21/05/2008, n. 13061</p> <p>B.F. C. Ministero della Giustizia</p>
VALORE LITE	<p>Cass. civ., Sez. I, 07/01/2009, n. 88</p> <p>In caso di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, l'indennizzabilità del danno non patrimoniale non può essere esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo, tenuto conto che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esiguo il valore degli interessi dibattuti, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente esclusivo del relativo diritto.</p> <p>Cass. civ., Sez. I, 07/01/2009, n. 88</p> <p>A.D.P.</p>